



**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 52 DEL 28/03/2019**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.52 DEL 28/03/2019**

OGGETTO:

PROPOSTA DI APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE E REGOLAMENTO TRA IL PARCO REGIONALE DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE E I COMUNI DI CISLAGO, GORLA MINORE, MARNATE E RESCALDINA PER LA GESTIONE DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE "BOSCO DEL RUGARETO".

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di marzo alle ore 08:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. CARTABIA GIAN LUIGI - Sindaco	Sì
2. BROLI CHIARA - Vice Sindaco	No
3. DOSSO LUCA - Assessore	Sì
4. CAMPANELLA MARZIA - Assessore	Sì
5. PATICELLA FABIO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale QUAGLIOTTI dr. ANGELO .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CARTABIA GIAN LUIGI - Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CISLAGO – PROVINCIA DI VARESE

Proposta Servizio Tecnico Comunale - Giunta Comunale n. 236/2019

OGGETTO: PROPOSTA DI APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE E REGOLAMENTO TRA IL PARCO REGIONALE DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE E I COMUNI DI CISLAGO, GORLA MINORE, MARNATE E RESCALDINA PER LA GESTIONE DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE "BOSCO DEL RUGARETO".

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la convenzione stipulata in data 29/01/2005 per l'istituzione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (P.L.I.S.) denominato "Bosco del Rugareto" tra i Comuni di Cislago, Gorla Minore, Marnate, Rescaldina, riconosciuto dalla Provincia di Varese con D.G.P. n. 315 del 28/09/2005 e dalla Provincia di Milano con D.G.P. n. 147 del 08/03/2006;

Vista la L.R. n. 28 del 17/11/2016 avente ad oggetto "*Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio*" che ha dato avvio ad un processo di riorganizzazione del sistema delle aree protette regionali, che comprende anche i PLIS, incentivando i processi di aggregazione e/o convenzionamento;

Vista la Delibera di Giunta Regionale del 28/12/2018, n. XI/1124 (Individuazione degli ambiti territoriali ecosistemici e dei parametri gestionali, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L.R. n. 28/2016), sulla base della quale i P.L.I.S. devono procedere alla stipula della Convenzione entro quattro mesi dall'approvazione;

Atteso che il Comitato di Coordinamento dei Sindaci, organo di indirizzo e controllo del PLIS Bosco del Rugareto, ha valutato di affidare a un Ente Parco Regionale di riferimento la gestione del PLIS, così come consentito e incentivato dalla suddetta Legge Regionale, al fine di ottimizzarne l'attività amministrativa e finanziaria e favorire la realizzazione delle finalità sottese alle disposizioni della Legge Regionale n. 12/2011;

Tenuto conto che, in data 16/02/2019 il Comitato di Coordinamento dei Sindaci, organo di indirizzo e controllo del PLIS Bosco del Rugareto, ha approvato lo schema di Convenzione con il Parco Pineta e il Regolamento d'Uso del Parco "Bosco del Rugareto";

Preso atto che il Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate con nota del 04/03/2019 (agli atti del Comune di Cislago con prot. n. 3634), ha espresso un assenso di massima al Convenzionamento in oggetto;

Visto lo schema di Convenzione con il Parco Pineta e il Regolamento d'Uso del Parco "Bosco del Rugareto";

Ritenuto opportuno proporre al Consiglio Comunale di approvare lo schema di Convenzione con il Parco Pineta e il Regolamento d'Uso del Parco "Bosco del Rugareto", allegati alla presente

deliberazione, e di procedere alla stipula della Convenzione entro quattro mesi dall'approvazione della Delibera di Giunta Regionale del 28/12/2018, n. XI/1124 (Individuazione degli ambiti territoriali ecosistemici e dei parametri gestionali, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L.R. n. 28/2016 ...);

VISTI i pareri favorevoli espressi dalla Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica nonché dalla Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica contabile del presente atto resi ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

con voti espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 2) Di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione dello schema di Convenzione con il Parco Pineta e del Regolamento d'Uso del Parco "Bosco del Rugareto", allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica nonché dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica contabile del presente atto resi ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n. 267/2000;
- 4) Formano parte integrante del presente atto:
 - n.2 pareri di cui al punto precedente;
 - schema di Convenzione con il Parco Pineta e allegato A;
 - regolamento d'Uso del Parco "Bosco del Rugareto";(allegati n.5)

Con votazione separata,

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – 4° comma – del D.Lgs. n.267 del 18.08.00.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 52 DEL 28/03/2019

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione di cui sopra, che si intende qui integralmente riportata;

Riscontrata la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, (Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Tecnico e in ordine alla regolarità

contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, riportati nell'allegato foglio, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97 comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000, non ha formulato osservazioni;

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: "PROPOSTA DI APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE E REGOLAMENTO TRA IL PARCO REGIONALE DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE E I COMUNI DI CISLAGO, GORLA MINORE, MARNATE E RESCALDINA PER LA GESTIONE DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE "BOSCO DEL RUGARETO". " come sopra trascritta.

Di seguito, la Giunta Comunale, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma - del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
CARTABIA GIAN LUIGI

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
QUAGLIOTTI dr. ANGELO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 52 DEL 28/03/2019

CONVENZIONE TRA IL PARCO REGIONALE DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE ED I COMUNI DI CISLAGO, GORLA MINORE, MARNATE E RESCALDINA, PER LA GESTIONE DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE BOSCO DEL RUGARETO.

L'anno 2019, il giorno ____ del mese di _____, presso la sede del Comune di Cislago in Piazza E. Toti n. 1, a Cislago (VA),

TRA

L'Ente di diritto pubblico per la gestione del Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, con sede legale in Castelnuovo Bozzente (CO) in Via Manzoni n.11, in seguito menzionato come Parco Pineta, rappresentato dal Presidente pro-tempore dott. Mario Clerici, domiciliato per la carica presso la sede del Parco;

E

- Il comune di CISLAGO, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Gian Luigi Cartabia;
- Il comune di GORLA MINORE, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Vittorio Landoni;
- Il comune di MARNATE, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Marco Scazzosi;
- Il comune di RESCALDINA legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Michele Cattaneo;

PREMESSO CHE

- I Comuni di CISLAGO, MARNATE, GORLA MINORE e RESCALDINA, al fine di operare congiuntamente per la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio ambientale e paesistico, attraverso il raggiungimento di un armonico equilibrio tra ambiti urbanizzati, agricoli e ambiente naturale e fluviale, a partire dall'anno 2005 hanno individuato nell'istituzione di un Parco Locale di Interesse Sovracomunale, ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale n. 86/83, lo strumento adeguato per gestire a livello sovracomunale la complessità delle problematiche dei propri territori;
- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 315 del 28.09.2005, e con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 147 del 08.03.2006, è stata riconosciuta dalla Provincia di Varese e di Milano, ai sensi della L.r. 86/1983, l'area protetta denominata Parco Locale di Interesse

Sovracomunale (P.L.I.S.) Bosco del Rugareto, che hanno individuato il Comune di Cislago a quale Ente capo-Convenzione;

- da parte di ogni singolo Comune sono state approvate nello strumento urbanistico generale le varianti urbanistiche di recepimento attraverso la puntuale perimetrazione e regolamentazione delle aree destinate a costituire il Parco;
- il PLIS opera secondo modalità di gestione attraverso le più ampie forme di collaborazione e partecipazione in sinergia con Enti, Associazioni e privati, già operanti con iniziative sul territorio, agricoltori, e altri, anche attraverso specifiche convenzioni, regolamenti o accordi per: favorire il pubblico utilizzo delle aree attrezzate e dei sentieri, promuovere la fruizione delle eccellenze naturalistiche, ambientali e storiche all'interno del Parco, nonché contrastare l'abbandono dei rifiuti e limitare il transito dei mezzi motorizzati, per la tutela e la conservazione della biodiversità esistente;
- gli Enti succitati hanno provveduto, nelle more delle procedure di riconoscimento del Parco "Bosco del Rugareto", tra l'altro alla costituzione formale dell'Ente gestore ritenendo altresì utile, opportuno e rilevante, attraverso il convenzionamento, agire in sinergia e solidariamente per migliorare la tutela del territorio non ancora antropizzato e già individuato nelle perimetrazioni, mediante obiettivi che consentano una gestione unitaria dello stesso e che preveda:
 - a) la conservazione degli ambienti naturali esistenti;
 - b) il recupero delle aree degradate o abbandonate al fine di ricostituire la continuità dell'ambiente naturale tramite interventi di rinaturalizzazione;
 - c) la salvaguardia degli ambiti agricoli anche attraverso pratiche di agricoltura biologica, nella massima armonia con la tutela dell'ambiente;
 - d) la fruizione sociale del territorio, per la contemplazione, il tempo libero, la ricreazione secondo livelli di turismo agro-ambientale e annesse attività sportive che siano rispettose con l'ambiente protetto;
 - e) l'integrazione fruitiva e funzionale fra ambiente protetto e insediamenti;
 - f) il raccordo tra le diverse aree protette con corridoi verdi e percorsi di fruizione;
 - g) la promozione di forme di collaborazione e partecipazione di Enti, Associazioni e Privati, atte a concertare iniziative di fruizione e valorizzazione;
 - h) la vigilanza e controllo attraverso la polizia locale di ciascun Comune ed il servizio di Guardie Ecologiche Volontarie dei PLIS dell' Insubria-Olona, di cui alla L.R. 28.02.2005 così come modificata e integrata dalla L.r. 6 maggio 2008, n. 14 e s.m.i..

CONSIDERATO CHE

- Regione Lombardia, con L.r. n. 28 del 17 novembre 2016 ad oggetto "Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio", ha dato avvio ad un processo di riorganizzazione del sistema delle aree protette regionali, che comprende anche i PLIS, incentivando i processi di aggregazione e/o convenzionamento;
- il Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate ed il PLIS Bosco del Rugareto hanno già partecipato e partecipano attualmente a diverse iniziative di Coordinamento e progetti co-finanziati, in collaborazione anche con altre realtà territoriali appartenenti all'ambito territoriale omogeneo dell'Insubria-Valle Olona;
- ai fini del miglioramento dell'efficacia della gestione e della razionalizzazione della spesa, si intende promuovere l'esercizio in forma convenzionata delle funzioni amministrative, gestionali e tecniche;
- le finalità che si intendono perseguire sono:
 - favorire la realizzazione di un sistema integrato delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio;
 - consolidare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e dei valori paesaggistici del territorio, incrementando gli standard di tutela ambientale;
 - incrementare i modelli di sviluppo sostenibile delle attività antropiche e riconoscere la rilevanza dei servizi ecosistemici;
 - contribuire alla realizzazione di connessioni ecologiche tra le aree regionali protette e le altre forme di tutela presenti sul territorio, nonché promuovere il completamento della rete ecologica regionale;
- dopo attenta disamina della propria situazione gestionale, il Comitato di Coordinamento dei Sindaci, organo di indirizzo e controllo del PLIS Bosco del Rugareto, ha valutato di affidare ad un Ente Parco regionale di riferimento la gestione del PLIS, al fine di ottimizzarne l'attività amministrativa e finanziaria e favorire la realizzazione delle finalità sottese alle disposizioni della legge regionale n. 12/11 ed in particolare definire una nuova modalità di organizzazione del PLIS, valorizzando la peculiarità del modello sovracomunale di gestione e organizzazione, preservando il patrimonio e la biodiversità;
- a seguito delle verifiche e delle consultazioni effettuate in sede territoriale è emersa l'opportunità di attuare le finalità proposte mediante l'affidamento della gestione del PLIS Bosco del Rugareto all'Ente gestore del Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, geograficamente e territorialmente più prossimo;
- nel corso di diversi incontri tenuti dal Comitato di Coordinamento nonché con i rappresentanti del Parco Pineta, è stata raggiunta l'intesa sul testo di accordo per la definizione dei rapporti tra i comuni e il Parco;

PRESO ATTO CHE

il testo della presente Convenzione è stato approvato dal:

- Parco Pineta con Deliberazione di Consiglio di Gestione n. _____ del _____, previo parere della Comunità del Parco;
- Comune di CISLAGO con Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____;
- Comune di GORLA MINORE con Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____;
- Comune di MARNATE con Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____;
- Comune di RESCALDINA con Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 Natura della Convenzione e validità delle premesse.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Al fine di svolgere in modo coordinato quanto previsto al successivo art. 2 i Comuni aderenti al Parco Locale d'Interesse Sovracomunale "Bosco del Rugareto" determinano di affidare, garantendo la più ampia partecipazione collegiale, ai sensi dell'art.5 c. 3 della L.r. 28/2016, tutte le funzioni operative, gestionali e amministrative del PLIS al Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate (di seguito Parco Pineta) che viene così individuato quale Ente gestore del PLIS in base ai contenuti della stessa Convenzione.

La sede legale del PLIS "Bosco del Rugareto" viene individuata presso la sede dell' Ente gestore.

Gli stessi Comuni, determinano di affidare potere di legale rappresentanza al Comune di Cislago, individuandolo come Comune capo Convenzione e strumento di raccordo tra il Comitato di Coordinamento e l' Ente gestore.

Si conviene che eventuali variazioni in ordine all'individuazione del Comune Capo Convenzione, potranno essere adottate dal Comitato di Coordinamento con maggioranza assoluta dei due terzi dei membri dello stesso.

Al Parco Pineta in qualità di Ente gestore spetta la gestione e l'emanazione di ogni atto necessario all'attuazione delle politiche territoriali omogenee interessanti il PLIS "Bosco del Rugareto" e dei progetti specifici relativi al territorio in esso ricompreso, nonché l'attuazione di quanto deliberato dal Comitato di Coordinamento.

I Comuni aderenti si impegnano a concorrere al buon andamento della gestione del PLIS "Bosco del Rugareto" da parte del Parco Pineta, attraverso politiche sistemiche e coordinate, con azioni orientate al perseguimento delle finalità di salvaguardia e tutela di cui in premessa.

In attuazione del sopra richiamato affidamento, ai Comuni aderenti al PLIS "Bosco del Rugareto" è riconosciuto il potere d'indirizzo e controllo sugli atti di pianificazione e programmazione dello stesso PLIS.

Gli indirizzi devono essere conformi alle disposizioni di legge nonché coerenti e congruenti con l'esigenza di una corretta gestione del PLIS "Bosco del Rugareto".

L'Ente gestore, per la definizione degli atti di cui sopra, si avvarrà di personale interno ed esterno appositamente incaricato, di mezzi e strutture i cui costi saranno ripartiti secondo le quote stabilite sulla base del successivo art. 6.

Art. 2 Scopi, finalità e funzioni.

La presente Convenzione ha per scopo la disciplina della gestione dell'Area Protetta denominata Parco Locale di Interesse Sovracomunale "Bosco del Rugareto", come riconosciuto da Provincia di Varese e di Milano e più in particolare:

- a) la conservazione degli ambienti naturali esistenti;
- b) il recupero delle aree degradate o abbandonate al fine di ricostituire la continuità dell'ambiente naturale tramite interventi di rinaturalizzazione;
- c) la salvaguardia degli ambiti agricoli anche attraverso pratiche di agricoltura biologica, nella massima armonia con la tutela dell'ambiente;
- d) la fruizione sociale del territorio, per la contemplazione, il tempo libero, la ricreazione secondo livelli di turismo agro-ambientale e annesse attività sportive che siano rispettose con l'ambiente protetto;
- e) l'integrazione fruitiva e funzionale fra ambiente protetto e insediamenti;
- f) il raccordo tra le diverse aree protette con corridoi verdi e percorsi di fruizione;
- g) La gestione dei beni e dei servizi degli Enti Stipulanti e di altri soggetti in materia di tutela ambientale, previo specifici atti di intesa;
- h) Il convenzionamento con Privati, Enti, Associazioni già operanti sul territorio, agricoltori quale forma di collaborazione e partecipazione atta a favorire la fruizione pubblica delle aree attrezzate;
- i) La vigilanza e il controllo sul territorio secondo quanto disciplinato dal Regolamento attuativo allegato;

Art. 3 Comune Capo Convenzione.

Il Comune Capo Convenzione in nome e per conto degli altri Comuni sottoscrittori del presente atto e per quanto determinato dal Comitato di Coordinamento:

- 1) convoca e presiede le riunioni del Comitato di Coordinamento su propria iniziativa o su richiesta di membri che rappresentino la metà delle quote di partecipazione alla Convenzione;
- 2) trasmette all' Ente gestore le determinazioni e gli indirizzi formulati dal Comitato di Coordinamento;
- 3) svolge le funzioni di legale rappresentante del PLIS ove non demandate all' Ente gestore;

Art. 4 Comitato di Coordinamento.

Il Comitato di Coordinamento è costituito dai Sindaci (o loro delegati) dei Comuni convenzionati.

E' competenza del Comitato di Coordinamento:

- 1) determinare gli indirizzi generali dell'attività per il conseguimento degli obiettivi del PLIS;
- 2) approvare il Programma Pluriennale degli Interventi (P.P.I.) con valenza triennale, in cui vengono indicati:
 - le modalità di gestione ordinaria dei servizi;
 - la priorità ed il luogo degli interventi di manutenzione ordinaria;
 - la priorità ed il luogo di nuovi interventi, anche strutturali;
 - il quadro economico delle spese con il relativo piano di riparto delle quote di partecipazione;
 - le modalità di gestione del patrimonio del PLIS;
- 3) approvare eventuali modifiche del PPI compreso il relativo quadro economico annuale, entro il mese di ottobre dell' anno precedente a quello di riferimento. Nelle more il Parco Pineta procederà a recepire eventuali modifiche con la prima variazione di bilancio.
- 4) favorire il coinvolgimento delle realtà associative presenti sul territorio per iniziative naturalistiche, ricreative, sportive, culturali ed ambientali;
- 5) coordinare e vigilare sull'attività dell' Ente gestore;

Tale comitato si riunisce di norma ogni tre mesi o secondo necessità.

E' validamente costituito con l'intervento di componenti rappresentanti almeno i 2/3 del totale delle quote di partecipazione alla Convenzione così come risultante alla tabella 1 del citato allegato "A".

Le Deliberazioni del Comitato di Coordinamento si intendono valide quando ottenute col voto favorevole di almeno il 51% delle quote di partecipazione assegnate ai Comuni così come risultante alla tabella 1 del citato allegato "A".

Ciascun Comune sottoscrittore, tramite il Sindaco, e comunque tramite i Consiglieri Comunali dei rispettivi Comuni, ha facoltà di rivolgere al presidente del Parco Pineta interpellanze e proposte sull'attività convenzionale.

La risposta scritta all'interpellanza è fornita dal Presidente entro 60 giorni.

Ciascun Comune sottoscrittore può chiedere che il Presidente del Parco Pineta partecipi a sedute degli organi collegiali o ad assemblee pubbliche in cui si trattino temi di competenza convenzionale.

Il Presidente può farsi assistere o sostituire da un incaricato.

Art. 5 Ente gestore.

I comuni aderenti al PLIS "Bosco del Rugareto" demandano all' Ente gestore individuato nel Parco Pineta, la competenza su:

- l'attuazione del PPI compreso la ricerca di finanziamenti, la gestione e l'organizzazione delle attività di educazione ambientale;
- la gestione dei beni e dei servizi in proprietà o in uso al PLIS, la manutenzione e l' esercizio, sia in via diretta che in via indiretta, delle aree del Parco;
- la gestione economico-finanziaria del bilancio del PLIS e la conseguente redazione di una relazione annuale a consuntivo;
- la gestione dei rapporti e l'espressione dei pareri di competenza nei confronti della Regione, della Provincia e degli Enti locali, sentito il Comune Capo Convenzione o il Comitato di Coordinamento;
- la promozione e il Coordinamento di attività in collaborazione con altri soggetti operanti sul territorio (associazioni ambientaliste, associazioni di categoria, aziende agricole e forestali, etc.);
- il mantenimento di una costante relazione con gli uffici comunali dei Comuni aderenti al PLIS "Bosco del Rugareto";

L' Ente gestore svolge le funzioni legate al Servizio di Vigilanza Ecologica volontaria (GEV dei PLIS dell' Insubria-Olona) come descritte all' art. 4 della L.r. 9 del 28 febbraio 2005, così come modificata e integrata dalla L.r. 6 maggio 2008, n. 14 e s.m.i., dando atto che il Responsabile del Servizio è il Direttore del Parco.

L' Ente gestore conforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

L' ente gestore ha l'obbligo del pareggio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compreso i trasferimenti.

Il Parco Pineta può promuovere di propria iniziativa o a richiesta di Enti interessati, tutte le forme ritenute utili ed opportune di diffusione della consapevolezza sull'attività e sugli scopi del PLIS "Bosco del Rugareto", sia mediante incontri che mediante pubblicazioni ed iniziative di promozione, anche rivolte alle popolazioni dei Comuni non sottoscrittori della Convenzione ma comunque interessati alla fruizione del PLIS.

L'Ente gestore esercita inoltre le funzioni ed i servizi attinenti alle finalità sopraelencate che gli siano attribuiti da atti normativi della Regione o dello Stato.

L'Ente gestore è tenuto ad attuare i servizi con la gradualità resa necessaria dalle risorse finanziarie e dalle esigenze organizzative avvalendosi di tutte le norme gestionali e dei modelli organizzativi più efficienti, anche mediante apporto dei soggetti privati nella salvaguardia delle finalità pubbliche del Parco.

Art. 6 Rapporti finanziari.

Per far fronte agli oneri di gestione del PLIS "Bosco del Rugareto" derivanti dalla presente Convenzione, i Comuni aderenti corrisponderanno al Parco Pineta un contributo annuale secondo il riparto indicato nell'allegato "A" alla tabella 1, così determinato:

- 30% in base al numero degli abitanti riferiti al 31.12 dell'anno precedente;
- 50% in base alla superficie territoriale perimetrata nell'ambito PLIS "Bosco del Rugareto";
- 20% in base ad una quota fissa di partecipazione identica per ciascun Comune;

L'ammontare globale delle spese sarà determinato preventivamente all'interno del PPI dal Comitato di Coordinamento.

Il Parco Pineta, nel predisporre le previsioni di bilancio, ha l'obbligo del pareggio finanziario da perseguire attraverso l'equilibrio delle entrate e delle spese, compresi i trasferimenti.

In particolare gli impegni di spesa verranno assunti fino alla concorrenza dei valori stanziati a bilancio e nei limiti delle entrate giuridicamente accertate.

I Comuni sottoscrittori provvedono a stanziare nei propri bilanci annuali e pluriennali e ad impegnare annualmente, per quanto di rispettiva competenza, i fondi necessari per il finanziamento delle quote di compartecipazione agli oneri gestionali del PLIS "Bosco del Rugareto", sia per le spese correnti, sia per le spese di investimento.

Ulteriori impegni rispetto agli stanziamenti iniziali, devono essere concordati fra i Comuni aderenti e subordinati a specifiche variazioni sia delle entrate che delle spese, in modo da garantire il mantenimento del pareggio finanziario.

I Comuni sottoscrittori si obbligano, al puntuale versamento delle quote di partecipazione annuale, come previsto nel PPI entro il 31 marzo di ciascun anno, sia per le quote di compartecipazione a valere sugli oneri di gestione corrente sia di parte investimenti.

Il Parco Pineta si impegna a destinare al finanziamento dell'attività gestionale del PLIS "Bosco del Rugareto" tutti i contributi a tal fine ottenuti dalla Regione, dai Comuni e da altri soggetti sia pubblici che privati.

In seno al bilancio del Parco Pineta verranno creati specifici capitoli d'entrata e di spesa finalizzati alla gestione del PLIS Bosco del Rugareto.

Regione Lombardia e Provincia di Varese possono partecipare alle spese di gestione del Parco "Bosco del Rugareto" trasferendo i loro contributi interamente all'Ente gestore. Lo stesso, d'intesa con gli altri Comuni, può procedere ad affidare specifiche attività ad altri soggetti pubblici.

I Comuni sottoscrittori possono mettere a disposizione altresì spazi o locali per le attività del PLIS.

Art. 7 Risultato di esercizio.

Il Parco predispose in occasione del proprio bilancio consuntivo una relazione dell'attività svolta per il PLIS "Bosco del Rugareto" che illustri anche le spese sostenute, da sottoporre al Comitato di Coordinamento.

Le risultanze di esercizio relative alla gestione del Parco saranno destinate al finanziamento di nuovi investimenti.

L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato dal conto consuntivo del Parco, dovrà essere ripianato entro il 30 settembre, ricorrendo ad apposita modifica del PPI, con utilizzazione in primo luogo dei mezzi già previsti in bilancio.

In mancanza, gli enti stipulanti, su specifica richiesta dell'Ente gestore provvedono con appositi stanziamenti sui propri bilanci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Art. 8 Durata, modifiche, estensione e rescissione.

La presente Convenzione ha durata di anni dieci decorrenti dall'1 gennaio 2020 e potrà essere prorogata o trasformata, su deliberazione conforme dei rispettivi Consigli Comunali.

Potrà cessare o modificarsi nei casi e nei modi previsti dalla Legge, oppure dalla Convenzione o a seguito di trasformazione in altra forma di gestione.

La presente Convenzione potrà essere estesa ad altri Comuni confinanti, su iniziativa del Comitato di Coordinamento, a seguito dell'approvazione mediante delibere dei singoli consigli comunali del nuovo perimetro e della nuova Convenzione modificata, il tutto finalizzato al riconoscimento previsto dalla legge.

In caso di scioglimento della Convenzione, eventuali beni mobili acquistati con specifiche finalità legate al PLIS, nonché le partite attive e passive, saranno ripartiti fra i Comuni aderenti secondo le quote di partecipazione.

Potrà essere dichiarata dal Comitato di Coordinamento del PLIS "Bosco del Rugareto" la decadenza di uno dei sottoscrittori dalla presente Convenzione nel caso di mancato pagamento o ritardato pagamento delle quote dovute, nella misura in cui tale circostanza determini difficoltà ad assicurare l'ordinario svolgimento delle attività, senza che la stessa Convenzione perda di validità.

L'eventuale recesso di uno o più Comuni, opererà trascorso un anno dalla trasmissione della deliberazione consiliare all'Ente gestore.

I singoli Comuni sottoscrittori hanno facoltà di recedere dall'adesione alla presente Convenzione al 31 dicembre di ogni singolo anno, dandone formale comunicazione entro il 31 luglio del medesimo anno.

Le spese impegnate negli esercizi finanziari precedenti e le spese preventivate nell'esercizio finanziario in cui decorre il recesso dalla Convenzione, saranno comunque imputate, per le quote di spettanza, al Comune che eserciti il diritto di recesso.

Il recesso del Parco Pineta non determina lo scioglimento della Convenzione tra Comuni né la cessazione dell'esistenza del PLIS "Bosco del Rugareto".

Letto, confermato e sottoscritto:

Cislago, lì _____

Il Presidente del Parco Regionale
della Pineta di Appiano Gentile e Tradate

Il Sindaco del Comune di Cislago
Gian Luigi Cartabia

Il Sindaco del Comune di Gorla Minore
Vittorio Landoni

Il Sindaco del Comune di Marnate
Marco Scazzosi

Il Sindaco del Rescaldina
Michele Cattaneo



PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE BOSCO DEL RUGARETO

Regolamento

Indice

PREMESSE	pag. 2
Art.1 Norme generali di tutela: difesa del paesaggio e della natura	pag. 2
Art.2 Norme di comportamento	pag. 4
Art.3 Difesa della vegetazione e della fauna	pag. 4
Art.4 Tenuta del verde e operazioni colturali	pag. 4
Art.5 Acquisizione aree	pag. 4
Art.6 Vigilanza	pag. 5
Art.7 Sanzioni amministrative	pag. 5
ALLEGATO A : REGOLAMENTO D'USO PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI	pag. 6
ALLEGATO B : ELENCO PIANTE DA UTILIZZARE PER LA CREAZIONE DI UNA ZONA BOSCHIVA E/O PER IL RECUPERO AMBIENTALE	pag. 8



PREMESSE

1. il Parco Locale di Interesse Sovracomunale Bosco del Rugareto di seguito denominato Parco, è stato riconosciuto con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 315 del 28 settembre 2005 e n. 147 dell'8 marzo 2006;
2. il Parco è classificato ai sensi dell'art. 34 della L.r. 8 novembre 1983, n.83;
3. il Parco è regolamentato da un Programma Pluriennale degli Interventi e del presente Regolamento Attuativo ai sensi dell'art. 9, c. 5 della Delibera di Giunta Regionale Lombarda 12 dicembre 2007 n. 8/6148,
4. le norme incluse nel presente Regolamento hanno valore di provvedimento di attuazione ai sensi dell' art. 26 della L.r. 86/1983 e s.m.i.;
5. valgono inoltre le norme espresse dagli strumenti urbanistici dei comuni interessati fatte salve disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale o di specifici strumenti urbanistici attuativi.

TUTTO CIO' PREMESSO SI STABILISCONO LE SEGUENTI NORME:

ART.1 NORME GENERALI DI TUTELA - DIFESA DEL PAESAGGIO E DELLA NATURA

1. Le seguenti norme hanno valenza su tutto il territorio del Parco Bosco del Rugareto.
2. Per tutelare e favorire i valori paesaggistici presenti e per consentire un approccio educativo, salvo quanto previsto da norme maggiormente restrittive negli strumenti normativi e territoriali di livello superiore, **è vietato**:
 - a) L'esercizio di operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti.
 - b) Il deposito temporaneo di rifiuti, come definito all'art. 183 lettera m) del D.Lgs. 152/2006, con esclusione del letame e degli scarti delle potature.
 - c) L'apertura di nuove strade per il transito ai mezzi motorizzati salvo quelle previste dal P.G.T o approvate dal Consiglio Comunale dei singoli Comuni.

Le strade rurali e campestri già esistenti all'interno del Parco Bosco del Rugareto, indicate come percorsi pedonali, ciclabili, ecc...., sono transitabili solo a piedi o in bicicletta mentre il transito con veicoli è permesso solo ai residenti o a coloro che svolgono nell'area la loro attività produttiva.

Può essere autorizzata dal Comune, in accordo con l'Ente Gestore del Parco, per motivi di sicurezza ed igiene territoriale, la chiusura di sentieri privati di uso pubblico.
 - d) L' introduzione di specie animali alloctone. Tale norma non è riferita alle attività zootecniche.
 - e) Modificare il corso, il regime e la composizione chimica delle acque, in assenza di apposita autorizzazione alle autorità competenti.
 - f) Sottrarre uova e nidi, molestare, catturare, ferire intenzionalmente o uccidere animali, salvo le modalità consentite dall'attività venatoria e pescatoria nelle aree in cui tali attività sono consentite nonché eventuali interventi di carattere igienico sanitario e di tutela dell'agricoltura e le attività di ricerca scientifica, purchè preventivamente segnalati al Comune di pertinenza;
 - g) Abbandonare animali domestici;
 - h) Accendere fuochi;
 - i) Bruciare la vegetazione ed usare diserbanti per la pulizia dei canali e fossi, ai sensi del comma 6 art. 5 della L.R. 31/3/2008 n. 10.



j) Distruggere o alterare zone umide, quali paludi, stagni, lanche, fasce ripariali.

Si rimanda ai singoli PGT per le norme riguardanti le fasce di rispetto degli impianti per la radio diffusione e la radiocomunicazione.

Si rimanda sempre agli strumenti urbanistici per le norme attinenti gli aspetti geologici e le fasce di rispetto idraulico.

3. Deve essere garantita la continuità e l'efficienza della rete idrica, conservandone i caratteri di naturalità e ricorrendo ad opere idrauliche artificiali solo dove ciò sia imposto da dimostrate esigenze di carattere tecnico;
4. L'installazione di orti, dei relativi capanni per ricovero attrezzi è consentita solo nelle aree destinate a tal scopo dal Comune di pertinenza. Gli orti devono attenersi alle regole di decoro. Tale divieto non si applica nei confronti degli orti realizzati al servizio dei conduttori delle aziende agricole esistenti alla data di approvazione del presente programma.

ART. 2 NORME DI COMPORTAMENTO

1. Tutti sono tenuti a rispettare le aree verdi ed agricole, la proprietà pubblica e quella privata;
2. Tutti i percorsi, autorizzati, le attrezzature pubbliche ed il verde pubblico sono fruibili da tutti per il tempo libero, attività scientifiche e di studio, lo svolgimento di attività fisico – motorie e sociali;
3. Ognuno è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente da persone a lui affidate e da animali o cose di cui abbia la custodia;
4. I Comuni del Parco possono disporre la chiusura temporanea di aree per la manutenzione o per motivi di sicurezza. Possono inoltre impedire o limitare l'accesso del pubblico e di animali in aree specifiche, indicate da appositi cartelli, per tutelare aspetti particolari del paesaggio e della vegetazione o l'insediamento e la nidificazione della fauna.
5. Per quanto concerne la circolazione dei veicoli si demanda all'ALLEGATO A.

ART. 3 DIFESA DELLA VEGETAZIONE E DELLA FAUNA DEL TERRITORIO

1. In tutta l'area del Parco si applicano le previsioni dei piani provinciali previsti dalla L.R. 30/6/2001 n. 12 "Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia", dalla L.R. 16/8/1993, n.26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria", dalla L.R.31/3/2008 n.10 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea" e dal Titolo VIII° della L.R. 5/12/2008 n.31 "Disposizioni sulla raccolta coltivazione e commercializzazione di funghi epigei e ipogei (tartufi)".
2. E' vietato il taglio di boschi, il taglio di piante inserite in filari o in culture di ripa senza l'autorizzazione dell'organo competente mentre sono liberamente consentite le operazioni di manutenzione ordinaria (taglio dei prati, potature di siepi ecc.).

ART. 4 TENUTA DEL VERDE E OPERAZIONI CULTURALI

1. Sono consentite le ordinarie pratiche agricole (aratura, semina, ecc..), ivi comprese le operazioni connesse alle colture florovivaistiche.
2. Tutte le piante devono essere messe a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo.



3. La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio, preferibilmente con riferimento all' impiego delle specie arboree ed arbustive individuate nell' ALLEGATO B.

ART. 5 ACQUISIZIONE AREE

1. E' prevista l'acquisizione in proprietà pubblica o in concessione da parte del Comune di competenza delle aree demaniali e delle aree per le quali il P.P.I. prevede un uso pubblico, secondo le vigenti procedure in materia di esproprio (dichiarazione di pubblica utilità).
2. Il Comune promuove la collaborazione dei privati proprietari mediante convenzione per la conservazione dell'ambiente, della flora e della fauna e dei beni culturali.

ART. 6 DISCIPLINA DELLA VIGILANZA

1. Nel Parco la vigilanza è esercitata dalle GEV - Guardie Ecologiche Volontarie appartenenti al Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica istituito dal Coordinamento dei Plis dell' Insubria-Olona (costituito tra i Parchi Rile-Tenore-Olona, Medio Olona e Bosco del Rugareto), per i settori di competenza, ai sensi della Legge Regionale 28.02.2005 n° 9 così come modificata e integrata dalla L.r. 6 maggio 2008, n. 14 e s.m.i. e secondo quanto disciplinato dal DPGR 21 aprile 2009 – n. 3832 "individuazione degli ambiti di competenza delle Guardie Ecologiche Volontarie":
2. La vigilanza è esercita altresì dal singolo Comune appartenente al Parco, sul territorio di sua competenza, attraverso i propri uffici di vigilanza e la Polizia Locale nonché gli organi di polizia giudiziaria e amministrativa dello Stato, della Regione, della Provincia, ciascuno per quanto di propria competenza.
3. Il presente Regolamento si intende provvedimento di attuazione ai sensi dell' art. 26 della L.r. 86/1983 e s.m.i., con riferimento ai seguenti specifici **divieti**:
 - Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo;
 - Accesso e transito con mezzi motorizzati sui sentieri di cui art 27 c. 1 della L.r. 86/1983 e s.m.i. come definito da apposita cartografia approvata dal Comitato di Coordinamento e opportunamente evidenziato con apposita segnaletica;
 - Danno ambientale in aree regionali protette di cui agli artt. 27-30 della L.r. 86/1983 e s.m.i.

ART. 7 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Ai sensi dell' art. 31 della L.r. 86/1983 e s.m.i. la competenza per l' irrogazione delle sanzioni spetta all' Ente gestore, nelle misure previste dagli art.28, 29 e 30 della medesima legge regionale.
2. Per le violazioni commesse nell'area del Parco si applicano le sanzioni penali ed amministrative stabilite dalle leggi statali e regionali e dai regolamenti comunali e provinciali.
3. Le somme derivanti dalle sanzioni saranno destinate ad investimenti ed interventi per la manutenzione e la valorizzazione del territorio dei comuni aderenti al PLIS.
L'elenco per materia di cui sopra non esclude l'applicazione di sanzioni previste da altre leggi o regolamenti per le infrazioni commesse.



ALLEGATO A

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Art. 1 - Transito di veicoli a motore

1. E' vietato il transito e l'accesso di ogni mezzo motorizzato, compresi motocicli e ciclomotori anche se condotti a mano e con il motore spento, nelle aree del Parco individuabili dalla apposita segnaletica.
2. Sono esclusi dal divieto:
 - a) i mezzi motorizzati che transitano sulle strade statali, provinciali e comunali che non siano oggetto di ordinanze di divieto di accesso e circolazione;
 - b) i mezzi motorizzati e i mezzi agricoli dei proprietari, degli affittuari, dei dipendenti aziendali, dei contoterzisti e di quelli adibiti al ritiro dei prodotti agricoli e consegna dei mezzi e beni di produzione, nonché quelli utilizzati da terzi (professionisti) nell'ambito della consulenza/assistenza aziendale o zootecnica, o in ogni modo di aventi diritto che transitano su strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, limitatamente all'uso e ai percorsi di proprio diritto.
 - c) i mezzi motorizzati del Parco o dei Comuni del Parco per lo svolgimento dei propri compiti d'istituto oltre ai mezzi della provincia di Varese e di Regione Lombardia o da essa autorizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali di manutenzione, monitoraggio e sorveglianza.
 - d) i mezzi motorizzati dei servizi di polizia, emergenza ed antincendio;
 - e) le motocarrozze permanentemente adibite al trasporto di persone con difficoltà di deambulazione solo se munite dell'apposito distintivo rilasciato dal Sindaco del comune di residenza; i mezzi per il trasporto dei disabili purché muniti di apposito contrassegno;
 - f) i mezzi motorizzati specificatamente autorizzati dai Comuni del Parco e muniti dell'apposito distintivo.

Art. 2 - Sosta e parcheggio

1. E' vietato sostare dinanzi agli ingressi carrai del Parco, agli altri accessi veicolari, pedonali e ciclistici.
2. Sono esclusi dal divieto:
 - a) i mezzi motorizzati di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo, nei tratti ove consentito dal Codice della Strada o dagli Enti proprietari;
 - b) i mezzi motorizzati di cui alle lettere c), d), e) del precedente articolo;
 - c) i mezzi motorizzati parcheggiati o in sosta nei parcheggi o negli spazi a tal fine predisposti e specificatamente segnalati;
 - d) i mezzi motorizzati parcheggiati o in sosta nei parcheggi attrezzati gestiti dai Comuni del Parco.

Art. 3 - Cautele di conduzione dei veicoli

1. I mezzi motorizzati autorizzati a transitare nella viabilità interna del Parco, devono di norma percorrere con scrupoloso rispetto dell'ambiente e degli utenti del Parco esclusivamente le strade, le carrarecce, o le piste, nell'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:
 - a) non deve essere superato il limite di velocità di 30 Km/h;



- b) ai ciclisti e ai pedoni deve essere data la precedenza sugli automezzi;
- c) chiunque, avendone titolo, acceda al parco da uno degli accessi di servizio o chiusi da sbarra è tenuto a richiudere lo sbarramento;
- d) è vietato duplicare o consegnare a terzi le chiavi degli sbarramenti degli accessi al Parco.

Art. 5 - Biciclette e veicoli non motorizzati

1. Le biciclette devono di norma transitare sulle piste ciclabili, sui sentieri e sulle piste consolidate con esclusione delle zone riservate ai pedoni, rispettando le norme generali della circolazione stradale; sui pendii e sulle scarpate è vietata la circolazione fuori pista.
2. I ciclisti devono procedere ad andatura moderata, lasciare la precedenza ai pedoni ed ai mezzi agricoli, regolare la velocità in modo da non superare i 15 Km/h, e da non arrecare pericolo a persone o animali.
3. La conduzione delle biciclette deve essere in ogni caso improntata alla massima prudenza.



ALLEGATO B

ELENCO DELLE PIANTE UTILIZZABILI PER LA CREAZIONE DI UNA ZONA BOSCHIVA E/O PER IL RECUPERO AMBIENTALE

ALBERO
<i>Acer campestre</i>
<i>Acer pseudoplatanus</i>
<i>Alnus glutinosa</i>
<i>Carpinus betulus</i>
<i>Fraxinus excelsior</i>
<i>Ilex aquifolium</i>
<i>Laurus nobilis</i>
<i>Malus communis</i>
<i>Pinus sylvestris</i>
<i>Populus tremula</i>
<i>Populus nigra</i>
<i>Prunus avium</i>
<i>Pyrus communis</i>
<i>Quercus pedunculata</i>
<i>Quercus cerris</i>
<i>Quercus petraea</i>
<i>Taxus baccata</i>
<i>Tilia cordata</i>
<i>Ulmus minor</i>

ARBUSTO
<i>Berberis vulgaris</i>
<i>Cornus sanguinea</i>
<i>Corylus avellana</i>
<i>Crataegus monogyna</i>
<i>Euonymus europaeus</i>
<i>Frangula alnus</i>
<i>Ligustrum vulgare</i>
<i>Malus communis</i>
<i>Pyrus communis</i>
<i>Prunus cerasus</i>
<i>Prunus padus</i>
<i>Prunus spinosa</i>
<i>Rhamnus frangula</i>
<i>Rosa canina</i>
<i>Salix purpurea</i>
<i>Salix triandra</i>
<i>Sambucus nigra</i>
<i>Sorbus aucuparia</i>
<i>Viburnum lantana</i>
<i>Viburnum opulus</i>

Allegato A tabella 1

Quote di partecipazione alla convenzione dei Comuni

Tabella riparto con quota fissa 20%, incidenza popolazione 30% e incidenza superficie 50%

	"Tabella 1" 30%		"Tabella 2" 50%		"Tabella 3" 20%		Totale millesimi	Arrot. Millesimi
COMUNE	Abitanti 2018	parz. Millesimi	Ha Parco	parz. Millesimi	Part. Fissa	parz. Millesimi		
Cislago	10412	76,33	518	204,91	25%	50	331,23	331
Gorla Minore	8364	61,32	432	170,89	25%	50	282,20	282
Marnate	7936	58,18	109	43,12	25%	50	151,29	152
Rescaldina	<u>14211</u>	<u>104,18</u>	<u>205</u>	<u>81,09</u>	<u>25%</u>	<u>50</u>	<u>235,27</u>	<u>235</u>
	40923	300,00	1264	500,00	100%	200	1.000,00	1000